



**REGIONE MARCHE**  
**DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**  
COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC  
PACCHETTO COMPETITIVITA' SRD01 - 02

**Allegato B – Intervento SRD02**

**ADEMPIMENTI SPECIFICI PER L'INTERVENTO SRD02**

**“Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale”**

## Sommario

<b>1. Definizioni</b> .....	4
<b>2. Obiettivi e finalità</b> .....	4
<b>3. Ambito territoriale</b> .....	4
<b>4. Dotazione finanziaria</b> .....	5
<b>5. Descrizione del tipo di intervento</b> .....	5
<b>5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto</b> .....	5
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i> .....	5
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i> .....	5
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i> .....	5
<b>5.2 Tipologia dell'investimento</b> .....	6
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti</i> .....	6
<b>5.3 Spese ammissibili e non ammissibili</b> .....	10
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i> .....	10
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i> .....	11
<b>5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto</b> .....	12
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i> .....	12
<b>5.5 Selezione delle domande di sostegno</b> .....	13
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i> .....	13
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i> .....	16
<b>6. Fase di ammissibilità</b> .....	16
<b>6.1 Presentazione della domanda di sostegno</b> .....	16
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i> .....	16
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i> .....	16
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i> .....	16
6.1.4 <i>Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i> .....	19
<b>6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno</b> .....	19
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i> .....	19
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i> .....	20
6.2.3 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità</i> .....	20
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i> .....	20
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i> .....	20
<b>7. Fase di realizzazione e pagamento</b> .....	20
<b>7.1 Variazioni progettuali</b> .....	20
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i> .....	20

7.1.2	<i>Documentazione da allegare alla variante</i> .....	20
7.1.3	<i>Istruttoria delle domande</i> .....	20
<b>7.2</b>	<b>Modifiche progettuali non sostanziali</b> .....	<b>21</b>
<b>7.3</b>	<b>Domanda di pagamento dell'anticipo</b> .....	<b>21</b>
7.3.1	<i>Presentazione delle domande</i> .....	21
7.3.2	<i>Istruttoria delle domande</i> .....	21
<b>7.4</b>	<b>Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)</b> .....	<b>21</b>
<b>7.5</b>	<b>Domanda di pagamento di saldo</b> .....	<b>21</b>
7.5.1	<i>Presentazione delle domande</i> .....	21
7.5.2	<i>Istruttoria delle domande</i> .....	22
7.5.3	<i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.</i> .....	23
<b>7.6</b>	<b>Impegni dei beneficiari</b> .....	<b>23</b>
7.6.1	<i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità</i> .....	23
<b>7.7</b>	<b>Controlli e sanzioni</b> .....	<b>24</b>
<b>7.8</b>	<b>Richieste di riesame e presentazione di ricorsi</b> .....	<b>24</b>
<b>7.9</b>	<b>Informativa trattamento dati personali e pubblicità.</b> .....	<b>24</b>

## 1. Definizioni

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

## 2. Obiettivi e finalità

L'intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole. A tale scopo, fornisce sostegno ad investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e clima e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o o alle norme esistenti.

In tale contesto, nell'ambito della 4 azioni in cui si articola l'intervento del PSP, le Marche attuano le seguenti due azioni:

A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

C) Investimenti irrigui

Nell'ambito dell'azione A sono previsti investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi agricoli che riducano l'emissione di gas climalteranti (metano e protossido di azoto) e di altri agenti inquinanti dell'aria (ammoniaca) e/o aumentino la capacità di sequestro di carbonio nel suolo. Tra questi, sono inclusi investimenti per la realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag) che vanno oltre il rispetto degli obblighi della "Direttiva nitrati" e si distinguono per un'elevata efficacia nella riduzione delle emissioni di ammoniaca.

Inoltre, sempre nell'ambito dell'azione A, è prevista la realizzazione di impianti per la produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili, favorendo in particolare l'utilizzo di prodotti e sottoprodotti di origine agricola, zootecnica e forestale.

L'azione C prevede un sostegno per investimenti mirati ad un uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue. In tale contesto sono previsti investimenti aziendali per il miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali che comportino un risparmio nell'utilizzo di risorse idriche nonché investimenti che promuovono lo stoccaggio e il riuso di tali risorse, anche nell'ottica di garantire l'irrigazione di soccorso in periodi di scarsa disponibilità.

## 3. Ambito territoriale

L'intervento si applica a tutto il territorio regionale.

## 4. Dotazione finanziaria

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

## 5. Descrizione del tipo di intervento

### 5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

#### 5.1.1 *Requisiti del soggetto richiedente*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

#### 5.1.2 *Requisiti dell'impresa*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

#### 5.1.3 *Requisiti del progetto*

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:

1. raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a 0,15 da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5.1. per il criterio C) e D);
2. perseguire le finalità di una o più azioni previste nell'ambito presente intervento. In particolare, le azioni ammissibili sono le seguenti:
  - A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
  - C) Investimenti irrigui;
3. riguardare uno o più comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
4. essere inserito in un Piano aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
5. essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione della domanda di sostegno con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.), pena la non ammissibilità degli investimenti. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato durante l'istruttoria della domanda di sostegno, che le suddette comunicazioni non siano state contestate dall'organismo competente;
6. per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alle alla lettera e) delle finalità del presente intervento, una quota non prevalente dei prodotti da trasformare può essere di provenienza non aziendale. Pertanto i prodotti lavorati debbono essere costituiti per oltre il 50% da prodotti aziendali. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un

prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I);

7. rispettare i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 2115/2021:

- ORTOFRUTTA: viene consentita la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del richiedente, a condizione che sia verificata in tutte le fasi del procedimento, l'unicità del canale di finanziamento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento. La verifica verrà effettuata attraverso lo scambio di informazioni tra Regione Marche e OP/AOP relativamente al nominativo del Socio, il CUAA e le fatture oggetto di contributo a valere di detto intervento settoriale.
- OLIVA: per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
  - i. FASE AGRICOLA: Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP inerenti all'acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature) e immobili relativamente alla gestione dell'oliveto (tronco e chioma) e alle fasi successive alla raccolta. Tuttavia, le OP/AOP possono inserire nei loro programmi investimenti relativi alla gestione del suolo laddove tali investimenti siano rivolti ad aziende socie che non possono accedere all'intervento SRD01 "Investimenti per la competitività delle aziende agricole". Pertanto sono ammissibili al sostegno dell'OCM le aziende che non posseggono i requisiti di ammissibilità previsti da SRD01 del CSR Marche.
  - ii. FASE DI TRASFORMAZIONE: Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP, inerenti all'acquisto di beni mobili ed immobili (macchine, attrezzature, interventi strutturali, compresi quelli inerenti i centri di stoccaggio, ecc.). Sulla base di quanto indicato nel PSP, la demarcazione tra interventi settoriali e interventi sviluppo rurale inerenti il settore olivicolo sarà garantita dall'implementazione di uno specifico sistema di controllo sugli investimenti effettuato sui singoli CUAA dei beneficiari degli interventi di Sviluppo Rurale e degli Interventi Settoriali. Regione Marche procederà alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili tutti i CUAA delle aziende socie di OP/AOP del settore "olio di oliva e olive da tavola" e i dati inerenti agli eventuali contributi concessi a valere di detto intervento settoriale.
- Per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali del SETTORE VINICOLO viene consentita la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del richiedente, a condizione che sia verificata in tutte le fasi del procedimento, l'unicità del canale di finanziamento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento.
- APICOLTURA: Nell'intervento settoriale sono finanziate tutte le spese per acquisto di materiale biologico, beni mobili (prodotti, attrezzature, strumentazione) e servizi. Le spese per beni immobili (es costruzione edifici per laboratori, magazzini, ecc.) sono finanziate con i pertinenti interventi di sviluppo rurale.

## 5.2 Tipologia dell'investimento

### 5.2.1 Aiuto agli investimenti

Sono ammissibili le sole tipologie di investimento di seguito riportate:

**1. miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui** esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata, alle condizioni di seguito indicate;

**2. creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria** di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana, alle condizioni di seguito indicate.

Per gli investimenti di cui al punto 2, gli invasi e le cisterne di accumulo idrico a scopo irriguo devono avere una capacità inferiore a 250.000 mc.

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui:

*Criteri generali*

CR13 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR14 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR15 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure del piano stesso.

CR16 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR17 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie e finalizzati al:

a) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;

b) la creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana;

Per gli investimenti di cui alla lettera b), gli invasi e le cisterne di accumulo idrico a scopo irriguo devono avere una capacità inferiore a 250.000 mc.

*Criteri per gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti di cui al precedente CR17, lettera a).*

Gli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente sono ammissibili solo se:

CR18 - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente:

Marche - Risparmio potenziale minimo %	
Tipo di investimento	Impianto migliorato
adeguamento e razionalizzazione di un impianto irriguo di microirrigazione	5
miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al punto precedente;	20

CR19 - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE:

Tabella risparmi effettivi	
Marche	riduzione del consumo di acqua per irrigazione per almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento sia a livello di impianto di irrigazione sia a livello aziendale. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda

CR20 - Questa percentuale sarà rivalutata alla luce delle esigenze che emergeranno dall'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Nessuna delle condizioni di cui ai CR18 e CR19 si applica agli investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini o forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze.

CR21 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

**3. investimenti strettamente finalizzati allo stoccaggio e alla gestione dei reflui zootecnici**, al loro utilizzo agronomico ed alla loro stabilizzazione e/o all'abbattimento delle sostanze dannose per l'ambiente presenti negli stessi quali:

- realizzazione di vasche e platee coperte per lo stoccaggio dei reflui zootecnici o la copertura di strutture esistenti o la realizzazione di impianti di gestione dei reflui zootecnici, quali impianti di separazione solido/liquido, impianti di trattamento della pollina e di biodigestione dei reflui;
- realizzazione di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag);
- realizzazione di sistemi di fitodepurazione o di impianti di depurazione per il trattamento degli scarichi aziendali o il miglioramento di impianti di depurazione esistenti;
- Attrezzature per la distribuzione in campo con interrimento dei reflui zootecnici.

**4. Impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabili.** Sono ammissibili gli impianti per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio di energia. Le tipologie di impianto ammissibile sono le seguenti:

- centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets (potenza massima di 600 Kwt);
- impianti per la produzione di biogas (potenza massima di 250 Kwe) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica;
- impianti per la produzione di energia eolica;
- impianti per la produzione di biometano (potenza massima di 250 Kwe);
- impianti combinati per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei micro-impianti realizzati in attuazione del presente intervento;
- impianti per la produzione di energia da fonte solare;
- impianti per la produzione di energia da fonte geotermica;



Le potenzialità produttive degli impianti per la produzione di energia rinnovabile possono essere proporzionate al fabbisogno energetico aziendale, ovvero eccedenti tale fabbisogno.

In caso di produzione di energia per autoconsumo, per fabbisogno aziendale si intende l'energia elettrica (EE) e l'energia termica (ET) necessaria ai processi produttivi, comprese le esigenze dell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo. La EE e la ET necessaria ai processi produttivi viene calcolata prendendo il consumo medio degli ultimi 3 anni, incrementato dei maggiori consumi calcolati per il funzionamento dei nuovi investimenti richiesti con la presentazione del nuovo Piano di Sviluppo Aziendale e dimostrato con apposita relazione tecnica. Viene consentita una tolleranza massima del 20%. Nel caso di azienda di nuova costituzione il fabbisogno energetico sarà calcolato in via preventiva all'interno della relazione tecnica in base agli investimenti proposti.

Nel caso di investimenti per impianti fotovoltaici gli stessi potranno essere finanziati a condizione che siano integrati o semi integrati nei fabbricati aziendali. Non possono in nessun caso essere ammessi impianti fotovoltaici realizzati a terra. Non sono in nessun caso ammissibili gli investimenti di cui sopra nel caso in cui vengano richiesti i contributi specifici per il GSE.

CR24 – La produzione di energia da fonti rinnovabili può essere commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda ovvero superare tale fabbisogno. Nel secondo caso si applicano le disposizioni in materia di aiuti di Stato. Il richiedente dovrà indicare al momento della presentazione della domanda di sostegno, la tipologia di impianto che intende realizzare (autoconsumo o vendita).

Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 250Kwe, mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 600 Kwt.

CR25 – Nel caso di investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa, devono essere utilizzate esclusivamente risorse naturali rinnovabili e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale in un raggio massimo di 50 km. Sono in ogni caso esclusi gli impianti che utilizzano biomassa proveniente da colture dedicate.

Per gli impianti di produzione di energia da biogas/biomassa, almeno il 50% della biomassa deve derivare da produzioni aziendali.

CR26 - La produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e).

CR27 - La produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 40%.

CR28 - La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria.

CR30 – Gli investimenti previsti dal presente intervento sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

## 5. Spese generali collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti.

Esse comprendono:

- a. onorario per la relazione tecnico economica;
- b. onorario per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato e per studi di sostenibilità finanziaria;

- c. onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
- d. onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica.

Le spese generali sono collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti e sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo delle % sotto riportate:

- **10 %** nel caso di interventi inerenti agli investimenti ed impianti fissi, cioè le dotazioni installate in modo permanente e inamovibili. **1 %** nel caso di interventi inerenti alle dotazioni mobili o opere ritenute fisse per destinazione d'uso in cui non è prevista specifica progettazione e direzione lavori, né tantomeno di redazione di computo metrico estimativo (es storage bag);
- **1 %** per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato. Tale limite percentuale è aggiuntivo rispetto ai valori precedentemente indicati.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, per singolo investimento, i limiti previsti dal prezzario regionale approvato specifico atto.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico e sia comprensiva di ogni onere specifico stabilito dai rispettivi ordini professionali).

## 5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

### 5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili:

- a) le spese sostenute entro un massimo di 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e relative ad operazioni che non siano materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'Autorità di gestione, fermo restando quanto sotto stabilito per le spese generali;
- b) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Il punto a) è applicabile a condizione dell'approvazione della nuova versione del PSP da parte della Commissione europea e dell'approvazione del conseguente adeguamento del CSR Marche da parte dei competenti organi regionali.

Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materialmente completati o pienamente realizzati prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Gli investimenti sono materialmente completati o pienamente realizzati:

- nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, alla data della dichiarazione di fine lavori inviata al Comune competente nei casi previsti;
- nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. miglioramenti fondiari che prevedono la realizzazione di impianti arborei, drenaggi, impianti di irrigazione, ecc), alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente;
- per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, alla data della fattura;
- nel caso di investimenti con applicazione metodologia UCS, alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente.

Il punto a) non si applica alle spese generali effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale. Inoltre ciascuna fattura o documento contabile equipollente, deve recare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa.

### 5.3.2 *Spese non ammissibili*

**Non sono ammesse** le seguenti voci di spesa:

- a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) acquisto di diritti all'aiuto;
- c) acquisto di terreni;
- d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- e) spese per l'acquisto di piante perenni, cespugli e loro messa a dimora comprese quelle con finalità ornamentale e paesaggistica, salvo quanto espressamente previsto al paragr. 5.2.1 punto 5 Opere di miglioramento fondiario;
- f) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo, compresa la costruzione di nuove abitazioni e accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche, ecc);
- g) spese sostenute dagli apicoltori in investimenti per nomadismo;
- h) IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- i) interessi passivi;
- j) Spese tecniche per la compilazione delle domande;
- k) spese bancarie e legali;
- l) spese non riconducibili ai prezzari di riferimento, ivi compreso il prezzario agricolo;
- m) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;
- n) spese per opere di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;

- o) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- p) spese per interventi su strade interpoderali e per invasi e cisterne di accumulo superiori a 250.000 mc.;
- q) spese per veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di fuoristrada, pick-up e similari;
- r) spese per fabbricati, macchine e attrezzature destinati all'utilizzo in campo forestale, nonché tutti gli impianti forestali ad esclusione degli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della L.R.6/2005;
- s) spese per Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie. Tuttavia, qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda;
- t) spese per investimenti sovvenzionabili/sovvenzionati in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui al Reg. (UE) 1308/13 così come modificato dal Reg. (UE) 2021/2117;
- u) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- v) spese per impianti fotovoltaici ed agrivoltaici realizzati a terra;
- w) spese di trasporto del bene, ad eccezione di quando previsto dalla corrispondente voce del prezzo;
- x) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

## 5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

### 5.4.1 Entità dell'aiuto

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente intervento è di € 200.000 per beneficiario per l'intero periodo 2023-2027.

Il contributo per la produzione di energia oltre il fabbisogno aziendale sarà concesso in regime di de minimis generale di cui al Reg. (UE) 2023/2831.

L'aiuto può essere concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel presente paragrafo.

Per il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

<b>Criteri di differenziazione dell'aiuto</b>	<b>Intensità dell'aiuto</b>
Investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento (*)	<b>50%</b>
Investimenti realizzati da agricoltori in area montana (ex art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	<b>60%</b>
Investimenti in energia rinnovabile (per impianti per la produzione di biogas realizzati da aziende zootecniche)	<b>70%</b>
Altri investimenti	<b>40%</b>

(\*) giovane agricoltore: imprenditore agricolo di età non superiore a 40 anni ed insediato da non più di 5 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, in possesso dei requisiti di accesso all'intervento SRE01, ad eccezione della capacità professionale e del titolo definitivo di IAP, che dovranno essere dimostrati entro la data di presentazione del saldo finale.

Al fine di evitare il doppio finanziamento e di rispettare il tetto di cumulo di diversi finanziamenti pubblici per un medesimo investimento, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. una spesa finanziata con il presente intervento non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione, fatto salvo l'eventuale sostegno erogato a valere di strumenti finanziari di cui al Reg. (UE) 2021/2115 o da fondi PNRR;
2. è possibile il cumulo del sostegno di cui al presente bando, con aiuti con fondi nazionali o regionali;
3. in entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), per un determinato investimento il cumulo è possibile solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Il contributo può essere concesso, oltre che in conto capitale, mediante l'adesione agli interventi SRD01 e 02, anche in forma combinata, con il sostegno, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), dello strumento finanziario "Fondo Nuovo Credito – Sezione Agricoltura", istituito a valere sull'intervento SRD20 *Strumento finanziario MARCHE investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole* del CSR Marche 2023-2027.

In tale ipotesi il sostegno è concesso dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) Credito Futuro Marche al quale deve essere presentata apposita domanda a valere sui bandi (<https://www.creditofuturomarche.it/>) che il RTI provvederà ad emanare.

Tale possibilità è comunque prevista a condizione che venga approvata, all'interno del Piano Strategico nazionale (PSP) della PAC 2023-2027, da parte della Commissione Europea, la scheda di intervento SRD20 all'interno del PSP, relativa all'attivazione degli strumenti finanziari della Regione Marche per il settore agricolo e che venga conseguentemente adeguato il testo del CSR Marche 2023-2027 da parte dei competenti organi regionali.

Successivamente all'approvazione, a condizione, dei criteri e delle modalità attuative generali relativi all'Intervento SRD20 da parte della Giunta Regionale, verrà data ampia diffusione ai criteri di ammissibilità e alle procedure attuative dello strumento finanziario.

in questa sede si specifica comunque che, nel caso in cui la somma delle forme di sostegno combinate superi l'intensità massima di aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115, verrà proporzionalmente decurtato il contributo concesso a valere degli interventi SRD01 e 02.

Resta inteso che l'importo del contributo in conto capitale concesso a valere sugli interventi SRD01 e 02 sommato al finanziamento bancario sottostante la riassicurazione regionale concesso a valere sull'intervento SRD20, non può complessivamente superare il valore del 100% delle spese ammissibili del progetto finanziato (SRD01 e SRD02), nel rispetto del principio di esclusione del doppio finanziamento sulla stessa voce di spesa.

## 5.5 Selezione delle domande di sostegno

### 5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'applicazione dei seguenti criteri è effettuata al fine della sola verifica del punteggio minimo.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Localizzazione territoriale degli investimenti	
A1. Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati <sup>1</sup>	10%
A2. Ubicazione degli investimenti realizzati nei Comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 2 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale	5%
B. Caratteristiche del soggetto richiedente	15%
C. Caratteristiche dell'investimento	30%
D. livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento	40%
TOTALE	100%

Indicazione dei parametri in base ai quali, per ciascuna tipologia di priorità, viene assegnato un punteggio.

A1: Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati.	Punti
Investimenti realizzati in area rurale D	1
Investimenti realizzati in area rurale C3	0,8
Investimenti realizzati in area rurale C2	0,3
Altre domande	0

Al fine dell'attribuzione delle priorità riguardanti le zone di appartenenza (Aree D C3 e C2) si farà riferimento:

1. nel caso di opere fisse ed impianti alla prevalenza della spesa in area D, C3 e C2 (la spesa in opere fisse e impianti sarà attribuita all'area D se oltre l'80% della spesa riguarda investimenti che ricadono in area D (punti 1), all'area C3 se oltre l'80% della spesa ricade in area C3 oppure D e C3 (punti 0,8); all'area C2 se oltre l'80% della spesa ricade in area C2 oppure D, C3 e C2 o C3 e C2 (punti 0,3).
2. nel caso di sole opere mobili ed attrezzatura agricola si farà riferimento alla prevalenza della SAU aziendale in area D, C3 e C2 (oltre l'80% della SAU totale). In caso di aziende che superino l'80% della SAU sommando le aree D e C3 si assegnerà punteggio di 0,8, in caso di superamento dell'80% della SAU sommando le aree D, C3 e C2 si assegnerà punteggio di 0,3.
3. nel caso di opere miste alla zona di appartenenza cui è connessa la maggiore spesa, calcolata con le modalità riportate ai punti 1 e 2.

<sup>1</sup> Per l'elenco dei Comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e per aree rurali cfr. Allegato 4 del bando SRD01

<b>A2: Ubicazione degli investimenti realizzati nei Comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 3 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale</b>	<b>Punti</b>
- Investimenti ricadenti in Comuni colpiti dall'alluvione individuati con decreto MASAF del 08/03/2023 per l'alluvione del 15 settembre 2022 e con Decreto Legge 1° giugno 2023 n° 61 per l'alluvione del 3 maggio 2023	1
- Altri investimenti	0

Al fine dell'attribuzione delle priorità riguardanti le zone di appartenenza (Comuni colpiti da alluvione) si applicherà la stessa metodologia indicata per il criterio A1.

<b>B: Caratteristiche del soggetto richiedente – investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento</b>	<b>Punti</b>
- Richiedente giovane imprenditore <sup>2</sup> che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età);</li> <li>2. essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti", della C.C.I.A.A) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno.</li> </ol>	1
- Altri richiedenti	0

<b>C: Caratteristiche dell'investimento</b>	<b>Punti</b>
- Maggioranza degli investimenti destinati alla gestione degli effluenti zootecnici	1
- Maggioranza degli investimenti destinati al riutilizzo delle acque meteoriche e reflue	0,5
- Altri investimenti	0

<b>D: livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento</b>	<b>Punti</b>
- Realizzazione di almeno due tipologie di investimenti con maggiori vantaggi climatico ambientali di seguito indicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;</li> <li>✓ Investimenti per lo stoccaggio di acque meteoriche che garantiscono la copertura di almeno il 50% dell'intero fabbisogno idrico aziendale;</li> <li>✓ Investimenti per la gestione dei reflui aziendali con totale isolamento dall'atmosfera (sistemi water closed);</li> <li>✓ Investimenti per conversione di sistemi di irrigazione per scorrimento o a pioggia in sistemi di microirrigazione.</li> </ul>	1
- Realizzazione di almeno una tipologia di investimenti con maggiori vantaggi climatico ambientali di seguito indicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;</li> </ul>	0,5

<sup>2</sup> Cfr. Definizioni

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Investimenti per lo stoccaggio di acque meteoriche che garantiscono la copertura di almeno il 50% dell'intero fabbisogno idrico aziendale;</li> <li>✓ Investimenti per la gestione dei reflui aziendali con totale isolamento dall'atmosfera (sistemi water closed);</li> <li>✓ Investimenti per conversione di sistemi di irrigazione per scorrimento o a pioggia in sistemi di microirrigazione.</li> </ul>	
- Altri investimenti	0

### 5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

Sono ammesse in graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,15 ottenuto con i criteri C e D.

**Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati in istruttoria domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.**

## 6. Fase di ammissibilità

### 6.1 Presentazione della domanda di sostegno

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

#### 6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

#### 6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

#### 6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

**Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti, la documentazione di cui alle seguenti lettere da a) ad g):**



- a) **Dichiarazione sostitutiva** con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato dal Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire – Titolo Unico - SCIA – CIL – CILA ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali.
- b) **Relazione tecnico agronomica**, contenente i seguenti elementi obbligatori in funzione degli investimenti richiesti:
1. dimostrazione del rispetto di tutti i requisiti di ammissibilità previsti per gli impianti di irrigazione di cui al paragrafo 5.2.1 punti 1 e 2, per l'analisi di impatto ambientale di cui ai criteri CR21 occorre seguire lo schema di cui all'ALLEGATO IV-bis - Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19 (Allegati alla Parte Seconda D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006);
  2. calcolo del risparmio idrico potenziale (Cfr. paragrafo 5.2.1 punto 2 CR 18);
  3. calcolo dei consumi energetici nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Cfr. paragrafo 5.2.1) ed impiego dell'energia prodotta. Inoltre deve essere giustificata la provenienza dell'energia prodotta.

La documentazione di cui alla presente lettera b) deve essere firmata in formato digitale da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale, Perito Agrario; Agrotecnico). L'elaborato tecnico descritto al punto 3 può essere firmato anche da altro tecnico competente in materia.

La mancata presentazione o sottoscrizione degli elementi sopra indicati non determina inammissibilità della domanda o degli investimenti interessati, ma è oggetto di richiesta di integrazione. L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

- c) **Nel caso di opere di ristrutturazione, miglioramento di manufatti esistenti, e/o realizzazione di nuovi manufatti:**

**Computo metrico estimativo analitico** completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario delle OOPP della Regione Marche, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia a Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici vigente al momento della domanda.

Qualsiasi richiesta basata su altri prezzari verrà ricondotta in fase istruttoria al prezzario delle OOPP.

Il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere firmato in formato digitale dal tecnico progettista.

Per le eventuali voci non previste dai due prezzari dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi.

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, il computo metrico estimativo dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (ad es. tetto – fondamenta ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume).

Il computo metrico estimativo deve essere firmato in formato digitale non modificabile.

- d) **Nel caso di attrezzature zootecniche e opere di miglioramento fondiario:**

**Il costo** dovrà essere determinato tramite SIAR utilizzando il prezzario regionale, approvato con apposito atto, i cui valori unitari di riferimento sono resi disponibili in SIAR.

- e) **Nel caso di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile:**

**il costo** dovrà essere determinato tramite SIAR utilizzando il prezzario, approvato con apposito atto, i cui valori unitari di riferimento sono resi disponibili in SIAR.

f) **Disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali.**

Gli elaborati progettuali, debbono essere firmati in formato digitale dal tecnico progettista non modificabile e debbono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione competente. (Contestualmente, deve essere prodotto il medesimo elaborato in formato di file CAD editabile. In assenza tale file deve essere obbligatoriamente integrato cfr. lettera b) successiva).

Per ogni edificio l'elaborato progettuale deve essere comprensivo di:

1. tavola recante quadro d'unione di tutti i fabbricati in dotazione all'azienda con ubicazione del fabbricato oggetto di intervento;
2. tavola recante planimetrie e prospetti in scala 1:100 - dimensioni geometriche esterne/interne - sezioni significative che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto;
3. tavola recante la destinazione precisa dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento e i limiti di attività previsti - l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale
4. tavola dei layout dettagliati relativi agli impianti ed attrezzature specifiche per gli interventi di trasformazione e/o commercializzazione e loro superfici di ingombro, anche nel caso in questi non siano richiesti a contributo;
5. documentazione fotografica, limitatamente alle ristrutturazioni;
6. eventuale dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale.

g) **Relazione tecnica, relativa ai fabbricati, oggetto di aiuto**

La relazione deve indicare sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto, firmata in formato digitale dal tecnico progettista abilitato per le relative competenze.

Deve inoltre essere presentata, **senza** che la mancanza in domanda determini **l'inammissibilità** della domanda o dei singoli investimenti la seguente documentazione:

- a. contratto di affitto pro quota, nel caso di proprietà indivisa;
- b. computo metrico in formato editabile
- c. elaborati progettuali in formato di file CAD editabile.

Tale documentazione può essere integrata a seguito di specifica richiesta di integrazione. L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

La progettazione degli investimenti fissi, le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione Regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

Nel caso di applicazione dei metodi di costo semplificato valgono le seguenti norme:

Per quanto concerne le modalità di applicazione dei Costi unitari di riferimento del Prezzario per le opere di **miglioramento fondiario, impianti e attrezzature, delle Macchine e attrezzature agricole**, si prevedono i seguenti vincoli:

- 1- utilizzo dei prezzi unitari ivi definiti anche qualora la stessa voce oggetto di acquisto abbia un maggiore costo sul mercato (ad esempio bene con un numero maggiore di dotazioni, optional, ecc.);

- 2- riferimento al prezzo unitario della voce immediatamente inferiore nel caso di bene/intervento con caratteristiche tecnico-funzionali simili e non perfettamente identiche (ad esempio, se si intende acquistare una botte da 55 hl e nel prezzo sono presenti le voci per botti da 50 e 60 hl, si deve far riferimento al prezzo unitario per la botte da 50 hl);
- 3- Inoltre, nel caso di assenza completa del bene/intervento nei Prezzari, è **obbligatorio** ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n.3 preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del CSR, nonché delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore.

I preventivi debbono essere forniti da ditte specializzate per ogni singolo macchinario e impianto non compresi nelle voci del prezzo vigente, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro. Nel caso di completamento/implementazione di impianti pre-esistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo. La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti, Preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro ecc.).

#### 6.1.4 *Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

## 6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

### 6.2.1 *Controlli amministrativi in fase di istruttoria*

I controlli riguardano in particolare:

#### 1) **la verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti**

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

- a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari dei prezzari regionali (Prezziario delle opere agricole / Prezziario delle Opere Pubbliche) vigenti al momento della presentazione della domanda (opere edili e miglioramenti fondiari ecc.);
- b) computi metrici semplificati di cui alla procedura presente su SIAR;
- c) verifica della corretta indicazione dei dati delle macchine e attrezzature agricole nel calcolo dei costi massimi di riferimento mediante la procedura predisposta da Edizioni L'Informatore Agrario;
- d) corretta applicazione dei costi standard e del prezzo regionale (DGR 799 del 29/06/2020 e successive modificazioni ed integrazioni).

#### 2) **Visite aziendali**

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

#### 3) **Attribuzione del punteggio di priorità.**

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragr. 5.5.1 e documentati dai beneficiari.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati in istruttoria domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

#### *6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

#### *6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

#### *6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

#### *6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

## **7. Fase di realizzazione e pagamento**

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

### **7.1 Variazioni progettuali**

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

#### *7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

#### *7.1.2 Documentazione da allegare alla variante*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

#### *7.1.3 Istruttoria delle domande*

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione dell'intervento soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti una riduzione della spesa totale del progetto, tale da determinare un costo totale previsto, inferiore al **70%** dell'investimento approvato inizialmente fatto salvo quanto disposto al paragr. 7.5.2 per la Parziale esecuzione dei lavori in tema di riduzioni del contributo;

- la variante comporti una variazione del quadro economico originario, entro una percentuale massima del **50%** degli importi ammessi al sostegno, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es., vascone, concimaia), un singolo impianto di produzione di energia (es. fotovoltaico, biogas), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice). Le variazioni progettuali in riduzione di spesa, in ogni caso, non derogano in alcun modo al rispetto dei limiti massimi delle economie di spesa previsti per ciascun intervento del pacchetto;
- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello necessario per mantenere una posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa. Nel caso di inammissibilità parziale o totale la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCI.

Il Dirigente responsabile di intervento adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

## **7.2 Modifiche progettuali non sostanziali**

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

## **7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo**

L'anticipo può essere erogato fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

### *7.3.1 Presentazione delle domande*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

### *7.3.2 Istruttoria delle domande*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

## **7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)**

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuate le procedure dei controlli in loco a campione disposti dalla struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

## **7.5 Domanda di pagamento di saldo**

### *7.5.1 Presentazione delle domande*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

### 7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica della presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;
- la verifica che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;
- la verifica che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano aziendale;
- la verifica del rispetto del cumulo degli aiuti entro i limiti previsti da quanto disposto dal titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115 e degli aiuti de minimis, attraverso verifiche su SIAR e verifiche incrociate dei requisiti di ammissibilità o di selezione e dei contributi erogati su altri sistemi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Relativamente all'erogazione dello strumento finanziario, le verifiche saranno condotte anche tramite controlli incrociati con il soggetto gestore "Credito Futuro Marche". Se del caso si effettueranno anche verifiche puntuali, anche presso altre amministrazioni;
- l'effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:
  - l'effettiva realizzazione e funzionalità degli investimenti previsti e rendicontati;
  - il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento;
  - che gli investimenti ammessi al sostegno siano stati effettivamente pagati dal soggetto beneficiario
  - la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
  - la verifica delle priorità assegnate e tali da determinare un punteggio ricalcolato non inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
  - che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129.

La spesa riconosciuta sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezziari e il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell'IVA.

#### Economie di spesa

Per Economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto per quantità e qualità. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

#### Parziale esecuzione dei lavori

La spesa totale approvata a saldo per il progetto, al netto delle economie di spesa di cui al punto precedente, non può essere inferiore al **70%** dell'investimento approvato inizialmente nella domanda di sostegno in graduatoria.

Qualora la spesa risulti inferiore al **70%** del suddetto importo saranno applicate le seguenti riduzioni sull'intero contributo ammissibile a pagamento:

- ✓ riduzione del **1%** del contributo per ogni punto percentuale di riduzione della spesa rispetto alla soglia minima del **70%**. (es. se la spesa riconosciuta a saldo è pari al 65% della spesa ammessa a contributo si applicherà una riduzione pari al 5%)

- ✓ decadenza totale se la spesa ammissibile risulta inferiore al **50%**.

Per l'approvazione della spesa rendicontata si terrà conto dei seguenti criteri:

- ✓ In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata: la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.
- ✓ Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale, sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione.
- ✓ Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento.
- ✓ Le mancate realizzazioni comportano il ricalcolo delle priorità effettuato sulla base degli investimenti effettivamente realizzati. Nel caso di abbassamento del punteggio rispetto a quello calcolato in fase di ammissibilità, vi è la decadenza totale dell'aiuto nel caso in cui il nuovo punteggio risulti inferiore al punteggio ottenuto dall'ultima domanda in graduatoria e risultata finanziabile.
- ✓ Nel caso di sostegno dello strumento finanziario dal "Fondo Nuovo Credito – sezione Agricoltura" e qualora il beneficiario abbia presentato una variante che abbia comportato una riduzione delle spese ammissibili del progetto, fermo restando l'importo del finanziamento bancario già concesso, il contributo in conto capitale a fondo perduto SRD01 e 02 viene ricalcolato, in modo che la somma del finanziamento bancario già concesso e il contributo così ricalcolato non superi l'importo delle spese oggetto di rendicontazione risultate ammissibili anche nel rispetto dei vincoli relativi al cumulo delle aliquote di sostegno.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuate le procedure dei controlli in loco a campione disposti dalla struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

### *7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.*

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in 21 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità.

Fatte salve le cause di forza maggiore non sono previste proroghe per la rendicontazione.

Per la richiesta di proroga per causa di forza maggiore, deve essere presentata tramite SIAR una relazione dalla quale risulti:

- la causa di forza maggiore che ha determinato il ritardo;
- le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
- il nuovo cronoprogramma degli interventi.

## **7.6 Impegni dei beneficiari**

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

### *7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

### **7.7 Controlli e sanzioni.**

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

### **7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi**

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.

### **7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità.**

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRD01.